

Documento introduttivo ai pareri richiesti.

COMITATO CONSULTIVO REGIONALE DI BIOETICA

Nell'affrontare i primi pareri richiesti dalla Giunta Regionale del Veneto, il Comitato Consultivo Regionale di Bioetica si è interrogato ripetutamente sul proprio ruolo e sugli aspetti delle diverse problematiche proposte che possono rientrare nelle proprie competenze.

L'oggetto principale della riflessione è stato identificato nel Diritto alla Salute e nelle scelte di ordine etico che la sua concreta attuazione propone.

La salute è ormai ampiamente riconosciuta nella riflessione bioetica e nell'elaborazione giuridica, come diritto fondamentale della persona, diritto soggettivo rientrante nel *genus* dei diritti della personalità, e come diritto sociale.

Il concetto di "diritto alla salute" allude a un complesso insieme di elementi e situazioni assai differenziato tra di loro e interconnessi e che rinviano non soltanto al diritto all'integrità psicofisica e al diritto a trattamenti sanitari ma anche, in una prospettiva più ampia, alla salubrità dell'ambiente. Tale prospettiva riflette la definizione di salute dell'OMS del 1946: "La salute è uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale, e non consiste solamente nell'assenza di malattia o di infermità. Il raggiungimento del miglior stato di salute cui si può pervenire costituisce uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano, qualunque sia la sua razza, la sua religione, le sue opinioni politiche, la sua condizione economica o sociale".

Questa definizione è stata recepita nel nostro ordinamento con il D.L.C.P.S. 4.3.1947 n. 1068 ed è a tale concezione della salute che fa quindi riferimento la Costituzione quando sancisce solennemente (art. 32) che "la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività".

Direzione Regionale Programmazione Socio-Sanitaria



Allegato alla dgr

n. del

126 Pagina 2 di 3 GEN. 2001

n. del

L'attuazione del dettato costituzionale sul diritto alla tutela della salute è rappresentata dal complesso di norme che, a partire dalla legge n. 833/78, hanno regolato l'istituzione e la realizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. Come già l'art. 32 della Costituzione, anche i principi ispiratori del Servizio Sanitario Nazionale esprimono una valenza etica per affrontare le questioni organizzative e decisionali nei confronti della salute dei cittadini.

In effetti anche l'art. 1 del recente decreto legislativo del 19.06.99 n. 229/99 sulla razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale così recita:

"La tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale.... Il Servizio Sanitario Nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli artt. 1 e 2 della Legge 23.12.78 n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano Sanitario Nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso di assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché all'economicità dell'impiego delle risorse....", più avanti lo stesso articolo così recita: "Sono posti a carico del Servizio Sanitario Nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate".

In effetti tale Legge, oltre al principio dell'efficacia e di appropriatezza, ribadisce anche il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse (cfr Piano Sanitario 1998-2000) richiamando a utilizzare forme di assistenza che, a parità di risultati, abbiano costi minori.

La Corte Costituzionale ha ritenuto che il Diritto alla Salute garantito dall'art. 32 Cost. è condizionato al bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti e alla concreta consistenza delle risorse organizzative e finanziarie disponibili (Corte Cost. 17/7/1998, n. 267; Corte Cost. 15/7/1994, n. 304). Su questa linea è stato deciso che i farmaci prescrivibili a carico del Servizio Sanitario Nazionale devono essere individuati in base ai criteri dell'efficacia terapeutica e dell'economicità del prodotto (Cass. Sez. Lav. 22/4/1994, n. 3870).

Direzione Regionale Programmazione Socio-Sanitaria



Allegato alla dgr

n. del

Il Comitato sottolinea che dagli Atti dell'Assemblea Costituente emerge la volontà di agganciare la tutela della salute a una patologia in atto o comunque probabile. Inoltre sottolinea che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha precisato che il dovere a carico dello Stato riguarda la predisposizione della tutela di un valore costituzionalmente protetto, e non anche la determinazione dei mezzi e delle forme di adempimento di tale dovere di tutela, mezzi e forme che sono riservati alla discrezionalità dello Stato-Amministrazione, il quale trova come limite della relativa funzione il criterio della ragionevolezza.

Il Comitato Consultivo Regionale di Bioetica riconosce dunque che i richiamati principi contenuti nell'art. 32 della Costituzione (assieme ai più generali principi degli articoli 2 e 3) e quelli ai quali si richiama la normativa sul Servizio Sanitario Nazionale prima ancora che su un piano giuridico assumono grande rilevanza sotto il profilo etico e vanno quindi interamente condivisi come inderogabile riferimento per i pareri che, di volta in volta e in singole questioni, verranno richiesti al Comitato stesso.

Il Comitato non ritiene proprio compito esprimere valutazioni sulle scelte di politica sanitaria della Amministrazione Regionale ma - in relazione anche alle funzioni specifiche indicate nel Regolamento - ravvisa gli ambiti della propria riflessione nella considerazione degli aspetti etici della programmazione tra risorse disponibili e previsione di benefici alla popolazione cui gli interventi proposti intendono rivolgersi.

Direzione Regionale Programmazione Socio-Sanitaria

